

COMUNE DI CICAGNA
Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 31.07.2017

INDICE

CAPO I

PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

Art. 2 - Valori etici e culturali

DEFINIZIONI ED AMBITO GENERALE

Art. 3 - Definizioni ed ambito di applicazione⁴

Art. 4 - Competenze del Comune

Art. 5 - Competenze del Sindaco

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Divieto di maltrattamento

Art. 7 - Pet - Therapy

Art. 8 - Sulla detenzione e l'allevamento degli animali da cortile

Art. 9 - Smarrimento

Art. 10 - Abbandono di animali

Art. 11 - Casi di avvelenamento di animali

Art. 12 - Inumazione di animali

CAPO III

DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

SEZ. I - GATTI

Art. 13 - Definizione dei termini usati

Art. 14 - Proprietà dei gatti liberi

Art. 15 - Controllo sanitario e cura delle colonie feline

Art. 16 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/re

SEZ. II- CANI

Art. 17 - Custodia

Art. 18 - Iscrizione in anagrafe

Art. 19 - Disposizioni per le strutture adibite a canile rifugio e norme di conduzione degli animali

Art. 20 - Sull'addestramento dei cani

Art. 21 - Sul divieto di cattura cani randagi

Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi

CAPO IV

Art. 24 - Rinuncia alla proprietà del cane

Art. 25 - Ambito di applicazione della rinuncia alla proprietà dei cani

Art. 26 - Procedura per la rinuncia della proprietà del cane

Art. 27 - Criteri per la compilazione della lista d'attesa per la rinuncia dei cani

Art. 28 - Contributo alle spese di mantenimento del cane

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Sanzioni.

Art. 30 - Vigilanza

Art. 31 - Incompatibilità ed abrogazione norme

CAPO I

PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Cicagna, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, in particolare la L.R. 23/2000 e dal proprio Statuto e dai propri regolamenti, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente riconoscendo alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
2. Il Comune di Cicagna, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
3. In tale ottica agli animali, in quanto autonomi esseri viventi viene riconosciuta una specifica sensibilità psico-fisica che consente loro di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione e amore legato all'abbandono.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste; le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune, nel valorizzare la tradizione e la cultura animalista, incoraggia il rispetto e la difesa degli animali e ritiene che la corretta osservanza da parte dei proprietari e/o detentori degli animali di tutte le vigenti normative in campo ambientale e veterinario sia condizione pregiudiziale per il rispetto e la tutela degli animali stessi, finalizzata alla serena convivenza tra le specie.

DEFINIZIONI ED AMBITO GENERALE

Art. 3 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.
3. Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale e si integra e armonizza con i vigenti regolamenti comunali.

Art. 4 - Competenze del Comune.

1. In tema di competenza dell'Amministrazione comunale si richiama quanto previsto dalla Legge, ed in particolare dalla Legge regionale n. 23/2000.

2. In via generale al Comune spetta la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico. L'azione del comune è svolta principalmente con approccio educativo e di coinvolgimento dei detentori anche attraverso la collaborazione con associazioni animaliste convenzionate solo in subordine repressivo.
3. Il Comune promuove iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini al fine di ottenere una corretta convivenza uomo-animale, di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e di garantire la conservazione degli ecosistemi. Il Comune intende promuovere, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, progetti didattici rivolti alla scuola al fine di educare al rispetto degli animali ed ad una corretta convivenza uomo-animale.
4. Il Comune riconosce e sostiene, compatibilmente alle proprie risorse finanziarie, l'attività delle associazioni che si ispirano alla promozione di iniziative atte a tutelare e difendere le specie animali.
5. Per dare attuazione alla funzione di ricovero, custodia e mantenimento di cani e gatti, il Comune in mancanza di canile comunale può stipulare apposita convenzione con strutture di ricovero privato o pubbliche sotto il controllo dell'A.S.L..

Art. 5 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti al fine di evitare i maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Divieto di maltrattamento

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento nei confronti degli animali che contrasti con le disposizioni del presente regolamento ed in generale alla vigente normativa in materia. E' vietato, altresì, qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali.
2. A tutti gli animali dovrà essere garantita, con continuità, la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
3. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli.
4. E' vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali così come definiti dall'art.,1 commi 1 e 2; l'attività venatoria e di pesca è consentita sul territorio comunale secondo la disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti.
5. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
6. E' vietato tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali.
7. E' vietato tenere animali isolati oppure segregati in contenitori inadeguati o scatole, anche se poste all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
8. E' vietato detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali di cui all'art. 8. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori (delle specie la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti), nonché altri animali che, per le loro caratteristiche possono comportare elementi di pericolosità.
9. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. *L'attività di addestramento degli animali della specie canina, quando effettuata a fini commerciali o, comunque, nei confronti di cani di proprietà di persone terze, potrà essere esercitata esclusivamente da personale in possesso di documentata formazione professionale o di comprovata e dimostrata esperienza; l'attivazione e l'esercizio dell'attività di addestratore deve essere comunicata al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASL. Nella comunicazione dovrà essere contestualmente indicata la tipologia di addestramento che si intende praticare (guardia - difesa personale - obbedienza - agility - etc.)*
10. E' vietato addestrare i cani ed assumere atteggiamenti di aggressività, fatta salva l'attività di soggetti ed enti regolarmente legittimanti a svolgere tali addestramenti.

11. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima di 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da medici veterinari.
12. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse clandestine e dei combattimenti tra animali.
13. Si vieta su tutto il territorio comunale la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente.
14. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei *COFANI* degli autoveicoli.
15. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
16. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. E' assolutamente vietato tenere animali nelle automobili in sosta al sole.
17. E' vietato abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio comunale.

Art. 7 - Pet - Therapy

1. Il Comune riconosce validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare patologie particolari e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Il Comune, nella sua attività di eventuale promozione di progetti di Pet-Therapy, rende accessibili tutti i mezzi di trasporto pubblico per i cani di accompagnamento dei soggetti diversamente abili e dei non vedenti.

Art. 8 - Sulla detenzione e l'allevamento degli animali da cortile

1. Chiunque detenga animali da cortile, sia ad uso domestico che di zootecnia, deve mantenere gli stessi in locali consoni, ossia adeguatamente illuminati ed areati ed in condizioni igienico-sanitarie tali da garantire l'ottemperanza alla normativa vigente in materia.
2. Detti allevamenti devono essere sempre ubicati al di fuori del centro abitato, ossia ad una distanza congrua dalle abitazioni tale da evitare fastidi o molestie a terzi; gli eventuali accumuli di letame prodotti dagli animali detenuti devono essere posizionati secondo le distanze di cui sopra tali da non recare fastidi o molestie a terzi né tanto meno da arrecare danni all'ambiente circostante.
3. E' obbligatoria la registrazione presso l'A.S.L. di tutti i volatili da cortile, anche se detenuti per uso domestico, come previsto dal D. Lgs. 158/2006.

Art. 9 - Smarrimento o ritrovamento di animali

1. In caso di smarrimento o di ritrovamento di un animale, ne dovrà essere fatta tempestiva denuncia, ove prescritto, all'Azienda Sanitaria.

Art. 10 - Abbandono di animali

1. E' fatto divieto al proprietario, o al detentore o qualsiasi titolo, di abbandonare animali, sia domestici che selvatici, sia autoctoni che esotici, in qualunque parte del territorio comunale nonché presso le strutture comunali di ricovero di animali randagi.
2. E' equiparata all'abbandono la mancanza palese di custodia di animali.
3. E' consentita la liberazione in habitat idonei di animali appartenenti alla specie autoctona provenienti da Centri di recupero autorizzati dalle normative vigenti.

Art. 11 - Casi di avvelenamento di animali

1. I medici veterinari hanno l'obbligo di denunciare tutti i casi di *sospetto* avvelenamento di animali dichiarando, *se possibile*, il tipo di veleno usato e la zona in cui si sono verificati all'Azienda Sanitaria e al Comune, *che attiveranno le procedure previste dalla legge*.
2. Qualora si tratti di avvelenamenti in zone agro-silvo-pastorali, il Comune potrà vietarvi la conduzione di animali, previa apposizione di cartellonistica nell'area interessata, *nonché adottare i dovuti provvedimenti*

se il fatto costituisce reato. Il Comune, sentito il parere della Azienda Sanitaria e della Città Metropolitana di Genova, potrà inoltre adottare ulteriori misure di salvaguardia e di divieto, nelle zone colpite.

Art. 12 - Inumazione di animali

11. In aggiunta alle modalità di smaltimento previste dalla normativa vigente è consentita l'inumazione di animali di proprietà deceduti, solo in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria a tale scopo destinate e controllate e secondo modalità indicate dalla stessa A.S.L., previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

SEZ. I

GATTI

Art. 13 - Definizione dei termini usati

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Le persone che si occupano a titolo volontariato della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà sono denominate "gattari" o "gattare".

Art. 14 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. Le Associazioni Animaliste, ai sensi della L.R. 23/2000, anche con la collaborazione dei "gattari/re", possono prelevare i gatti liberi delle colonie in caso di necessità di cure o per altre emergenze, provvedendo successivamente alla loro opportuna ricollocazione sul territorio.
3. I cittadini che provvedono ad alimentare gli animali devono rimuovere giornalmente e comunque entro sei ore i contenitori e i resti di alimenti.

Art. 15 - Controllo sanitario e cura delle colonie feline

1. L'Azienda Sanitaria, in base alla normativa vigente, provvede alla vigilanza sanitaria delle colonie feline ed alla sterilizzazione dei gatti liberi in collaborazione con il Comune.
2. La cattura dei gatti liberi, ai fini della cura e della sterilizzazione e la loro reimmissione nelle colonie di provenienza, potrà essere effettuata dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e con le associazioni di volontariato.
3. *Il Comune, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, predispone il censimento e la mappatura delle colonie feline presenti sul territorio comunale.*

Art. 16 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/re

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/re, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi; al gattaro/ra deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale, anche in concessione, dell'intero territorio.
2. L'accesso dei/delle gattari/re a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
3. I/le gattari/re sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
4. Il Comune può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale rivolti ai soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
6. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario.
7. I gatti facenti parte delle colonie feline allo stato libero devono essere catturati per gli adempimenti di cui alla Legge 281/91 per conto dell'Amministrazione Comunale da membri di Associazioni Protezionistiche o da privati cittadini, *come da L. R. 23/2000*.

SEZ. II

CANI

Art. 17 - Custodia

1. E' vietato detenere cani all'esterno senza idoneo riparo, chiuso almeno su tre lati e munito di tetto impermeabilizzato, ove gli animali possano proteggersi dal sole e dalle intemperie. La struttura dovrà essere dotata di cuccia rialzata dal suolo e opportunamente coibentata.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per consentirgli l'opportuna attività motoria.
3. Ai cani, accompagnati dal proprietario o detentore, tenuti al guinzaglio e, ove necessario, muniti anche della apposita museruola è consentito l'accesso, nei modi consentiti a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, parchi e esercizi pubblici situati nel territorio comunale, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle Leggi o Regolamenti vigenti.

Art. 18 - Iscrizione in anagrafe

1. I cani devono essere identificati entro il secondo mese di vita mediante applicazione di un microchip e registrati nella Banca Dati Regionale dell'anagrafe canina, da medici veterinari ufficiali o medici veterinari liberi professionisti abilitati (Acc. SR 24.01.2013, recepito con DGR n.779/2013).
2. E' vietata la vendita o cessione, a qualunque titolo, di cani e gatti non identificati con microchip e registrati come definito al comma 1 (DGR n.779/2013).

Art. 19 - Disposizioni per le strutture adibite alla detenzione dei cani

1. **E' fatto assoluto divieto di detenere cani legati a catena fissa**; qualora legati a catena per questioni di emergenza e per tempi limitati (massimo sei ore al giorno), la stessa dovrà essere munita di due moschettoni ruotanti alle estremità e scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza di almeno 2 metri, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato e di poter raggiungere il riparo, il contenitore dell'acqua e del cibo.
2. **E' fatto assoluto divieto di detenere i cani chiusi in locali bui e/o angusti** (es. scantinati, sottoscala.), in gabbie o in situazioni di isolamento permanente.

Art. 20 - Sull'addestramento dei cani

1. E' fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, a percosse o all'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, con punte o altro.
2. E' altresì vietato l'allevamento e l'addestramento di cani per il combattimento.

Art. 21 - Sul divieto di cattura cani randagi

1. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, a eccezione di quelle effettuate da operatori del Comune o delle ASL competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. E' fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:
 - 2a) I cani dovranno essere tenuti a guinzaglio la cui lunghezza dovrà essere adeguata alle varie situazioni; in ambienti pubblici quali: mercati, manifestazioni sportive, parchi e giardini e simili, i cani dovranno anche essere dotati di museruola. In particolare tale prescrizione si applica ai cani di media e grossa taglia;
 - 3b) Gli escrementi degli animali dovranno essere raccolti con mezzi idonei e adeguatamente smaltiti, da coloro che accompagnano i cani, con la sola esclusione dei non vedenti;
 - 4c) E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.

Art. 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. In riferimento ai cani si richiamano le norme di cui al regolamento comunale approvato con D.c.c. n. 40 in data 21/12/2004.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e smaltire adeguatamente gli stessi .

CAPO IV

RINUNCIA ALLA PROPRIETA' DEL CANE E GESTIONE CANI VAGANTI

Art. 24 - Rinuncia alla proprietà del cane

1. Al fine di migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nel Canile comunale ovvero in quelli convenzionati, prevenendo situazioni di sovraffollamento, si regola con il presente articolo e i seguenti l'accesso dei cani cui i proprietari presentano rinuncia e le consegne dei cani vaganti ai legittimi proprietari. L'accettazione dei cani rinunciati è, infatti, subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile, al rispetto di una eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un contributo per le spese di mantenimento del cane (mentre la consegna dei cani vaganti ai legittimi proprietari è subordinata al pagamento di un contributo).

Art. 25 - Ambito di applicazione della rinuncia alla proprietà dei cani

1. Il caso di rinuncia alla proprietà dei cani riguarda unicamente gli animali iscritti all'Anagrafe Canina istituita dall'A.S.L. ai sensi dell'art. 12, L. R. 23/2000.

Art. 26 - Procedura per la rinuncia della proprietà del cane

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 10 della L.R. 23/00 e nel rispetto della seguente procedura:
 - 1) Presentazione della "Domanda di autorizzazione alla consegna del cane"

Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l'ufficio comunale indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane tra quelle elencate al successivo art. 43 e allegando i relativi documenti probatori.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 - Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;
 - Libretto sanitario del cane;
 - Foto del cane.
 - 2) Autorizzazione alla consegna del cane

L'ufficio comunale verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi comunica al richiedente l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla consegna del cane. Al momento del ritiro il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane solo se dovuto come definito dal successivo articolo 3
- dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane

Il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane presso il Canile.

3) Compilazione della lista d'attesa

Nel caso di mancata, temporanea, disponibilità ad ospitare il cane presso il canile, l'ufficio comunale redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità di cui al successivo art. 4.

Nel caso la rinuncia alla proprietà dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare ulteriori ingressi nel canile (es. vedere Reg. ANCI, art. 47 punto 7:

"Il comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione.")

Art. 27 - Criteri per la compilazione della Lista d'Attesa per la rinuncia dei cani

1. Di seguito si riporta l'elenco delle cause prioritarie che impediscono la detenzione del cane con relativo grado di priorità per la compilazione della eventuale lista d'attesa, precisando che a parità di motivazione entrerà il cane con domanda di autorizzazione alla consegna più vecchia.

Grado di priorità	Cause che impediscono la detenzione del cane	Documentazione da presentare
1	Cane sequestrato/confiscato	Ordinanza di sequestro/ di confisca
1	Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti - senza eredi	- Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi - Ordinanza sindacale di trasferimento definitivo o temporaneo
1	Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado - Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato
2	Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni: nota: di norma le condizioni di indigenza devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di possesso del cane	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziale/ Isee) - Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato - Documentazione specifica a seconda della motivazione
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del Giudice

	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica agente di polizia locale per spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica agente di polizia locale per spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti (indigenti) non eredi che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario
	G) Cane "morsicatore" . (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Scheda di Pronto Soccorso - Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario
3	Famiglie ancorché NON indigenti che hanno necessità di collocare il cane in canile per <u>le seguenti motivazioni:</u>	- documentazione specifica a seconda della motivazione
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica agente di polizia locale per spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista - Verifica agente di polizia locale per spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2°

		grado
	F) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario - Accettazione oneri da parte del rinunciatario/proprietario con deposito o fideiussione a garanzia
	G) Cane "morsicatore" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Scheda di Pronto Soccorso - Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario - Accettazione oneri da parte del rinunciatario/proprietario con deposito/fideiussione a garanzia
	H) Trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali nel condominio	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Pianta dell'attuale abitazione (metratura) pianta della futura abitazione / regolamento condominiale nuova abitazione - Verifica agente di polizia locale
4	Altre motivazioni	

2. A parità di motivazione entrerà in struttura il cane con richiesta di rinuncia di proprietà cronologicamente precedente.

Art. 28 - Contributo alle spese di mantenimento del cane

1. Il contributo non è dovuto per le rinunce con grado di priorità 1 e 2.
2. Il pagamento del contributo è dovuto nella misura di:
di **EURO 500,00= (cinquecento)** per le rinunce con grado di priorità 3 e 4 quale anticipazione spese per il mantenimento dell'animale presso il canile convenzionato, oltre al versamento della tariffa giornaliera di **EURO 3 (tre)** per i successivi 3 anni di ricovero del cane presso la struttura.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Sanzioni.

1. Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve eventuali responsabilità penali in materia, è soggetta al pagamento di una somma da un minimo di € 45,00= a un massimo di € 500,00=, a titolo di sanzione amministrativa e con le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981 n° 689 e sm.i.
2. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, qualora necessario - dell'animale che ne è stato oggetto.
3. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 e s.m.i., con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
4. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite Strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.
5. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa Struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chi ne faccia richiesta e ne garantisca il benessere.

Art. 30 - Vigilanza.

1. Oltre a tutti i soggetti previsti dalla Legge n. 689/81, sono incaricati di far rispettare il presente "Regolamento" la Polizia Locale e le Guardie Zoofile.

Art. 31 - Incompatibilità ed abrogazione norme.

. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme precedenti e con esso incompatibili previste da altre disposizioni comunali, ivi comprese le ordinanze comunali vigenti in materia di tutela degli animali

